Allegato 1

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2016 – 2025
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL[1]

Tipologie di lavoratori		2017	2018		2019		2020		2021	2022	2023		2024		2025	2026	
		dal 01.01.2017	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7 al 31.12	dal 1.1.2021 al 30.6.2022	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.06	dal 1.7 fino al 31.12	dal 1.1.2025	fino al 30.06	dal 1.7 fino al 31.12
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita[2]	detenuti ed internati	53,98		54,58		55,18		55,45	58,16	59,27		64,07		67,53	68,09		69,04
	allievi dei corsi di istruzione professionale																
	lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità																
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento																
	Giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari																
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c.[3]		54,21		54,81		55,41		55,68	58,40	59,51		64,33		67,80	68,36		69,32
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994[4]		100,63 x 12		101,74 x 12		102,86 x 12		103,36 x 12	108,41 x 12	110,47 x 12		119,42 x12		125,87 x12	126,91 x12		128,69x12
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time[5]	12,53		12,67		12,81		12,87	13,50	13,76		14,87		15,68	15,81		16,03
Lavoratori dell'area dirigenziale	senza contratto part-time[6]	100,26		101,36		102,48		102,99	108,02	110,07		118,99		125,41	126,45		128,22

[1] **Importi in euro**.
[2] È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita**:** 300).
[3] La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.
[4] Dal 1° gennaio 1996 il DM 12 gennaio 1996 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.
[5] È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.
[6] È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (**:** 300).